



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 165 del 29 Maggio 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 maggio 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Valerio CARVETTA COMPONENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.:Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n. 91 della Società POL. BIGSPORT CROTONE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 38 S.G.S. del 09.05.2019 (inibizione Dirigenti DE ROSE Biagio e MARTINO Domenico fino al 01.05.2021, ammenda € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentita la ricorrente;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Pol. Bigsport Crotone – Sila Regia del 01.05.2019, Torneo Esordienti, risulta che al 22' del terzo tempo i dirigenti Martino Domenico e Biagio De Rose entravano abusivamente sul terreno di gioco, profferendo nei confronti dell'arbitro parole offensive e minacciose, ed il sig. Martino tentava di togliere il frattino all'arbitro. Nel frattempo, sul terreno di gioco entravano dei tifosi della Bigsport, e uno di essi cercava di aggredire l'arbitro. Anche negli spogliatoio, il De Rose teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento minaccioso, cercando di impedire allo stesso di chiudere la porta dello spogliatoio.

La società Bigsport Crotone, con reclamo sottoscritto dal vicepresidente Biagio De Rose ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte, contestando la ricostruzione effettuata dall'arbitro, rilevando come nessuna parola offensiva e tantomeno minacciosa sia mai stata profferita dai tesserati nei confronti dell'arbitro, i quali avrebbero solo chiesto dei chiarimenti in ordine a delle sue decisioni. Inoltre, nella ricostruzione della società il sig. Martino sarebbe intervenuto per evitare che un tifoso colpisse l'arbitro.

Preliminarmente, questa Corte dichiara la parziale inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a del C.G.S..

Infatti, il reclamo è sottoscritto dal sig. De Rose, in qualità di vice presidente, ma essendo lo stesso inibito può proporre reclamo solo in ordine alla propria posizione, e non anche avverso la squalifica inflitta all'altro tesserato Martino ed avverso l'ammenda comminata alla società.

Passando a valutare la posizione del De Rose, questa Corte ritiene che i fatti, per come narrati dall'arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), nonché della conferma dei fatti effettuata dal direttore di gara nel corso dell'audizione nella seduta del 27.05.2019, e che la sanzione può essere ridotta in considerazione della natura e dell'entità dei comportamenti addebitati al De Rose.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in ordine alla squalifica inflitta al sig. Domenico MARTINO ed all'ammenda inflitta alla società Bigsport Crotone;

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta a Biagio DE ROSE fino al 31.12.2019; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 92 della Società RINO DONATO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 27 Amatori del 02.05.2019 (squalifica calciatore CONSIDERATO Enrico fino al 30.06.2021, squalifica calciatore SEI Silvano fino al 31.01.2020).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale della gara Rino Donato - Botricello del 27/04/2019, risulta che al 48' del secondo tempo il calciatore Enrico Considerato colpiva il direttore di gara con un violento pugno allo zigomo sinistro, senza provocare né ferite, né ulteriori conseguenze. Al termine della gara, poi, il calciatore Silvano Sei ha cercato di aggredire l'arbitro mentre lo stesso rientrava nello spogliatoio, senza, però, riuscirvi.

La società Rino Donato ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta, ammettendo i fatti rappresentati dal direttore di gara e chiedendo solo una riduzione della sanzione inflitta.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro, possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), nonché dell'ammissione della stessa reclamante, ma che le sanzioni possono essere ridotte in considerazione del fatto che l'arbitro non ha subito conseguenze lesive, per come dallo stesso confermato nel rapporto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche inflitte:

al calciatore Enrico CONSIDERATO fino al 30 GIUGNO 2020;

al calciatore Silvano SEI fino al 31 DICEMBRE 2019.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi